

SPECIALE PENSIONI/ In controtendenza rispetto a chi è più giovane e vuole andare via subito

Ai 65enni restare al lavoro piace

Per avere il massimo dei contributi e rimpinguare il mensile

DI NICOLA MONDELLI

Restare in servizio dopo il 65esimo anno di età è possibile. Negli speciali pubblicati su *ItaliaOggi* di martedì 5, 12 e 19 dicembre sono stati esaminati i requisiti anagrafici e contributivi richiesti ai dirigenti scolastici, ai docenti e al personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario per accedere, dal 1° settembre 2007, al trattamento pensionistico di vecchiaia e di anzianità con o senza la permanenza in servizio in regime di part-time. Sono stati anche illustrati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio e sintetizzati i periodi e/o i servizi utili sia per l'accesso alla pensione sia per il calcolo della misura del trattamento pensionistico. Gli argomenti trattati non sarebbero tuttavia esauritivi delle problematiche inerenti alle cessazioni dal servizio con diritto a pensione del personale della scuola se non si esaminasse anche l'istituto della permanenza in servizio oltre il 65° anno di età disciplinato dall'articolo 509 del decreto legislativo n. 297/1994. Come si è avuto modo di accennare, quella di permanere in servizio oltre il 65° anno di età (limite stabilito dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio) è una facoltà consentita al personale della scuola che desidera continuare a prestare servizio anche dopo il compimento del 65° anno di età e, in presenza di alcune particolari situazioni, anche fino al raggiungimento del 70° anno di età. Diverse le motivazioni che spingono il personale della scuola, in evidente controtendenza rispetto alle migliaia di domande di cessazione dal servizio che stanno pervenendo alle scuole in questi giorni, a chiedere viceversa di permanere in servizio. Quelle più frequenti sono connesse alla possibilità di accedere all'ultima posizione stipendiale, alla possibilità di conseguire il massimo degli anni di servizio e/o di contribuzione al fine di ottenere il massimo del trattamento pensionistico, ovvero di maturare gli anni di servizio e/o di contribuzioni minimi richiesti per avere diritto al trattamento pensionistico liquidato dall'Inpdap. Una ulteriore motivazione, ma non certamente secondaria, è quella che nasce dalla convinzione di potere, nonostante l'età, essere ancora utili alla scuola e ai giovani studenti se non altro per l'esperienza acquisita in molti anni di servizio.

LE NORME

Le norme che consentono al personale della scuola di permanere in servizio oltre il 65°

anno di età sono contenute nell'articolo 509 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. E nell'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Dispone il comma 2 dell'articolo 509 che il personale in servizio al 1° ottobre 1974, che debba essere collocato a riposo per limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per il massimo della pensione, può essere trattenuto in servizio per un numero di anni necessari per il conseguimento della pensione nella misura massima ma non oltre il settantesimo anno di età.

Il comma 3 dispone, invece, che il personale che al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione (20 anni), può essere trattenuto in servizio fino al conseguimento di tale anzianità minima e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

Al di fuori dei casi indicati in precedenza non sussiste alcuna altra possibilità di permanere in servizio fino al 70° anno di età. La norma che consentiva a tutti i pubblici dipendenti, ivi compreso il personale della scuola, di chiedere di permanere in servizio comunque fino al 70° an-

no di età e cioè l'articolo 1-quater della legge 27 luglio 2004, n. 186, non è più in vigore essendo stata abrogata dall'articolo 33 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223.

ULTERIORI POSSIBILITÀ

Oltre alle fattispecie predette sussiste anche un'altra possibilità per il personale della scuola di permanere in servizio oltre il 65° anno di età limitata però ad un solo biennio.

Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, espressamente esteso al personale della scuola dal comma 5 dell'articolo 509, dispone, infatti,

che è in facoltà dei dipendenti civili dello stato e degli enti pubblici non economici di chiedere di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età per il collocamento a riposo per essi previsto, limite che per il personale della scuola, sia maschile che femminile, è quello del 65° anno. La permanenza in servizio chiesta ed ottenuta ai sensi del predetto

articolo 16 impedisce al personale della scuola di utilizzare successivamente quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 509. È opportuno precisare, infine, che le espressioni «può essere trattenuto in servizio» e «facoltà di permanere in servizio», contenute nelle citate norme, non attribuiscono alcun potere discrezionale all'amministrazione scolastica nell'accoglimento o meno della richiesta di permanenza in servizio, trattandosi, infatti, di un diritto che il dipendente può esercitare incondizionatamente.

TERMINE PER LA DOMANDA

Per il personale docente e Ata che compie il 65° anno di età entro il 2007, la domanda di permanenza in servizio deve essere presentata al dirigente scolastico della scuola di titolarità entro il 10 gennaio 2007. Per i dirigenti scolastici la domanda di permanenza in servizio oltre il 65° anno doveva essere presentata entro il 31 dicembre 2006, come disponeva la circolare ministeriale n. 68 del 9 novembre 2006. (riproduzione riservata)

4. Continua

Quando l'assegno è basso e si torna in servizio

CONDIZIONI PER LA RIAMMISSIONE

Non ci sono solo docenti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario che chiedono di andare in pensione o di permanere in servizio oltre il 65° anno di età. C'è ne sono anche di quelli che pur essendo già in pensione chiedono, viceversa, di essere riammessi in servizio. Un fenomeno questo che da qualche anno sta assumendo dimensioni sempre maggiori a causa, principalmente, di una graduale ma sensibile diminuzione del potere di acquisto della pensione in godimento. La fonte normativa primaria dell'istituto della riammissione in servizio è l'articolo 132 del dpr 10 gennaio 1957, n. 3, richiamato per i docenti dall'articolo 516 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e per il personale Ata dall'articolo 142 del contratto 24 luglio 2003 come modificato dalla sequenza contrattuale sottoscritta il 2 febbraio 2005 dall'Aran e dalle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale. Le disposizioni applicative delle predette norme sono ancora le circolari ministeriali 20 luglio 1990, n. 194, e 11 giugno 1991, n. 155.

PERSONALE LEGITTIMATO

La domanda di riammissione in servizio con effetto dal 1° settembre 2007 va inviata entro il 15 gennaio 2007 al dirigente dell'ufficio scolastico anche di una provincia diversa da quella nella quale si prestava servizio al momento della cessazione. Può essere presentata dai docenti e dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario cessati dal servizio per dimissioni volontarie, per decadenza o per superamento del periodo massimo di assenza per infermità ma a condizione, in tutti

i casi, che la cessazione dal servizio non sia stata disposta a suo tempo in applicazioni di disposizioni di carattere transitorio o speciale. Il comma 1 dell'articolo 132 del citato dpr n. 3/1957 non elencava tra il personale che poteva chiedere la riammissione quello dispensato dal servizio per motivi di salute. Oggi anche a questo personale è consentito di presentare la domanda per effetto di una

La richiesta del dipendente non obbliga l'amministrazione all'accoglimento, che resta subordinato anche alla disponibilità dei posti

sentenza della Corte costituzionale del 1994 che ha ritenuto costituzionalmente illegittima la esclusione. La domanda deve contenere, unitamente ai dati anagrafici, l'indicazione della sede di titolarità e della classe di concorso o del profilo professionale di appartenenza all'atto della cessazione, le preferenze relative alle sedi della provincia prescelta e, obbligatoriamente, l'assenso o il diniego ad accettare una assegnazione d'ufficio nel caso di indisponibilità delle sedi richieste. Deve inoltre indicare le cause della cessazione e le motivazioni che sono alla base della domanda di riammissione. Il personale dispensato per motivi di salute deve inoltre documentare il venire meno dei motivi di salute che a suo tempo determinarono la cessazione dal servizio.

L'accoglimento di una domanda di riammissione è subordinata alla disponibilità delle cattedre o dei posti dopo le operazioni di mobilità e nella aliquota stabilita dall'attuale ordinanza relativa a tali operazioni. Pur in presenza delle predette condizioni, la domanda di riammissione non obbliga tuttavia l'amministrazione scolastica ad accoglierla. Nel decidere sulla istanza di riammissione, si legge tra l'altro nella citata sentenza della Corte costituzionale, l'amministrazione non solo deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, ma deve anche valutare l'esistenza dell'interesse pubblico nell'adottare il provvedimento. Il personale che otterrà la riammissione con decorrenza 1° settembre 2007 assumerà nel ruolo la posizione giuridica ed economica che occupava all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro. Non gli verrà più corrisposto il trattamento pensionistico in godimento e potrà cessare nuovamente dal servizio con diritto a pensione solo se potrà fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente al momento della nuova cessazione. Anche il sistema di calcolo del trattamento pensionistico sarà quello previsto dalla normativa in vigore a quel momento. Per quanto attiene, infine, al trattamento di fine servizio (indennità di buonuscita), l'Inpdap provvederà a ricalcolarlo detraendo le somme liquidate all'atto della prima cessazione maggiorate dei relativi interessi. (riproduzione riservata)

di Nicola Mondelli



Cesare Damiano